

Tutela Attività

INDICE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	pag. 3
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	pag. 3
INCENDIO DELL'UNITA' IMMOBILIARE E RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'	pag. 4
PARTE A INCENDIO DELL'UNITA' IMMOBILIARE	pag. 4
PARTE B RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'	pag. 5
NORME IN CASO DI SINISTRO	pag. 6
NORME VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE	pag. 6
DEFINIZIONI	pag. 7
MODULO DI RICHIESTA DI INDENNIZZO	pag. 8
NOTA INFORMATIVA	pag. 9
NORME RELATIVE ALLA SOCIETA'	pag. 9
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	pag. 9
LE GARANZIE DI TUTELA ATTIVITA': INCENDIO DELL'UNITA' IMMOBILIARE E RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'	pag. 10
LA TUTELA DEI DATI PERSONALI	pag. 11

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalle garanzie prescelte dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 2 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il pagamento del premio previsto entro la data di decorrenza del contratto stesso.

Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza sempreché sia stato pagato il relativo premio. In caso contrario l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio annuo è interamente dovuto dal Contraente anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile). Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Arca Assicurazioni può recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Art. 4 - Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta, data dal Contraente o da Arca Assicurazioni all'altra parte, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo si intenderà rinnovato per una durata pari ad un anno.

Art. 5 - Adeguamento del premio

Arca Assicurazioni, qualora intenda rinnovare il contratto con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente pattuite, si impegna a comunicare direttamente al Contraente l'ammontare del nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate da Arca Assicurazioni qualora il Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, non dichiarò di rifiutare il nuovo premio.

Art. 6 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente

Il versamento del premio può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, previa autorizzazione di addebito rilasciata e sottoscritta dal Contraente al momento della stipulazione del contratto. L'eventuale estinzione del conto corrente, o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata ad Arca Assicurazioni entro i 30 giorni successivi. La garanzia si intende prestata fino alla successiva scadenza di premio o rata di premio. Il contratto si risolve automaticamente alla prima scadenza annuale.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Art. 8 - Variazione o cessazione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta ad Arca Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio entro i 30 giorni successivi.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Arca Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio Arca Assicurazioni è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art.1897 del Codice Civile). Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la sottoscrizione del contratto. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della cessazione del rischio sono dovuti per intero.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - Registrazione delle comunicazioni

Al fine di agevolare le comunicazioni tra Arca Assicurazioni ed il Contraente, si conviene che quest'ultimo possa trasmettere telefonicamente ad Arca Assicurazioni eventuali informazioni e richieste di modifica del contratto, nonché l'avviso di sinistro.

Il Contraente si impegna a far seguire nel più breve tempo possibile la notizia, data in via telefonica, da un documento scritto che ne riproduca il contenuto.

Il Contraente consente ad Arca Assicurazioni la registrazione delle telefonate di cui sopra.

Art. 11 - Riservatezza dei dati

Arca Assicurazioni si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai Contraenti e/o Assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. Arca Assicurazioni si impegna a utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti i Contraenti e/o Assicurati esclusivamente in termini compatibili con la legge. Si impegna inoltre a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196.

Arca Assicurazioni si impegna, altresì, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Art. 12 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 13 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

INCENDIO DELL'UNITA' IMMOBILIARE E RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'

PARTE A - INCENDIO DELL'UNITA' IMMOBILIARE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotti € 150,00 a titolo di franchigia, i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di:

incendio: inteso come combustione con fiamma fuori di appropriato focolare, compresi il surriscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione;

fulmine ed elettricità atmosferica;

esplosione: intesa come sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica;

implosione: intesa come repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;

scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuta a esplosione;

caduta di aeromobili, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché da meteoriti;

urto di veicoli stradali, non appartenenti né in uso al Contraente/Assicurato o alle persone di cui deve rispondere;

bang sonico causato da aeromobile che supera il muro del suono;

guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, dell'Assicurato o di chi per lui allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;

spese di demolizione e sgombero (e di trasporto al più vicino scarico) dei residui del sinistro cagionato da uno dei rischi assicurati fino alla concorrenza del 15% (quindici per cento) dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza.

Art. 2 - Estensioni di garanzia

Le presenti estensioni di garanzia sono operanti esclusivamente per le unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria.

Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotti € 150,00 a titolo di franchigia, i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di:

eventi atmosferici, intendendo per tali: uragani, bufere, tempeste, neviccate, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine i cui effetti siano riscontrabili su una pluralità di enti.

I danni che si verificano all'interno dell'unità immobiliare e i danni al contenuto della stessa sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici a cose all'aperto o a fabbricati aperti su uno o più lati e sprovvisti e/o incompleti dei serramenti;

fumo, fuoriuscito a cagione di guasto improvviso verificatosi negli impianti di produzione e di somministrazione del calore, purché tali impianti siano collegati ad appropriati camini mediante appropriate condutture;

eventi socio politici, quali scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. La Società risarcisce i danni cagionati da scioperanti o persone che prendano parte attiva a tumulti e sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, danneggiamenti dolosi. Sono compresi i danni cagionati dall'intervento delle Forze dell'ordine a seguito di tali eventi.

Sono compresi in garanzia ma con limite annuo e per sinistro di € 1.550,00 e sempre con l'applicazione di una franchigia di € 150,00:

- fuoriuscita di acqua condotta** esclusa acqua piovana, a seguito di rotture accidentali di apparecchi e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di climatizzazione;
- ricerca e riparazione guasti:** sono comprese le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubazione e relativi rac-

cordi collocati nei muri e nei pavimenti e incluse quelle necessariamente sostenute a tal scopo per la demolizione e il ripristino funzionale di parti del fabbricato in conseguenza di eventi risarcibili per effetto della garanzia acqua condotta;

- fenomeni elettrici:** quali i danni che si manifestassero negli impianti, apparecchi mobili, elettrici ed elettronici, causati da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica. Sono esclusi i danni:
 - a tubi catodici, lampade elettriche, resistenze elettriche scoperte;
 - causati da usura, manomissione;
 - causati da imperizia, negligenza degli addetti;
 - derivanti da fasi di montaggio, prova e manutenzione.

Art. 3 - Beni assicurati

- L'unità immobiliare di proprietà dell'Assicurato costituita da locali adibiti ad attività di tipo commerciale, artigianale, intellettuale o ricreativa, finalizzata o meno alla produzione di reddito;
- sono compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrato nonché pertinenze e dipendenze comunque costruite quali: box, cantine, centrale termica, recinzioni inclusi cancelli, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti;
- sono compresi tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di climatizzazione, idrici, igienici, elettrici, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti di ricezione audiotelevisivi, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione;
- sono pure compresi rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico, tende da sole stabilmente ancorate al fabbricato;
- qualora si assicuri una sola porzione di un fabbricato in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune;
- nelle unità immobiliari in fase di costruzione o manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori, sono compresi i materiali a piè d'opera.

Art. 4 - Unità immobiliari non assicurabili

Non sono assicurabili le unità immobiliari, adibite ad uso diverso, destinate a:

- produzione di mangimi;
- mulini per cereali;
- zuccherifici;
- produzione e vendita di vernici e colori;
- laboratori cosmetici e chimico farmaceutici;
- produzione e vendita di oggetti in vimini e sughero;
- produzione di materiali per asfaltaggio e impermeabilizzazione;
- cineteatri;
- supermercati con estensione superiore ai 200 metri quadrati;
- unità immobiliari adibite esclusivamente a deposito o magazzino;
- discoteche;
- alberghi;
- uso agricolo;
- uso industriale;
- vendita, fabbricazione e manipolazione di sostanze esplosive, fuochi d'artificio, confezione di proiettili, cartucce e simili.

Art. 5 - Condizioni di assicurabilità

Il fabbricato deve possedere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiale incombustibile. Solai e armature del tetto possono invece essere costruiti con materiali diversi.

Il Contraente/Assicurato dichiara inoltre che il fabbricato, identificato in polizza, o la parte dello stesso di sua proprietà nonché i relativi impianti e pertinenze sono in buone condizioni di stabilità e manutenzione. Sono ammesse anche unità immobiliari in fase di costruzione o di manutenzione straordinaria, purché in possesso dei requisiti sopra descritti.

Art. 6 - Esclusioni

Anche se verificatisi in relazione ai rischi assicurati, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici;
- b) causati da guasti o rotture provocati da gelo;
- c) causati da guasti o rotture di condutture completamente interrate;
- d) causati da trabocchi o rigurgiti di tubature di scarico e di fognature;
- e) da imbrattamento dei muri conseguenti a eventi socio politici, quali scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;
- f) verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di governi o autorità;
- g) determinati od occasionati da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dalla

- accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) determinati od occasionati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiate, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- i) agli apparecchi e agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali;
- l) subiti dal fabbricato se i danni stessi sono originati da industrie, cineteatri, supermercati o depositi/magazzini non intercomunicanti all'unità immobiliare indicata in polizza, situati all'interno del fabbricato stesso.

Art. 7 - Assicurazione parziale (art. 1907 Cod. Civ.) e deroga alla regola proporzionale

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare (intendendosi per tale la spesa per l'integrale costruzione a nuovo escluso il valore dell'area) eccede il valore indicato in polizza dall'Assicurato, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Ferma restando l'operatività dell'art. 8 delle norme in caso di sinistro - (limite massimo dell'indennizzo) - e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora il valore dell'unità immobiliare ecceda la somma assicurata in misura non superiore al 20%.

Se tale limite risultasse oltrepassato la regola proporzionale si applicherà per la sola eccedenza.

PARTE B - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'

Art. 8 - Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni si obbliga, nei limiti del massimale previsto e dedotti € 150,00 a titolo di franchigia, a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatisi relativamente alla proprietà dell'unità immobiliare descritta in polizza.

Art. 9 - Operatività della garanzia

La presente garanzia è operante esclusivamente per le unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria.

Art. 10 - Rischi compresi

Sono compresi i rischi degli impianti di ricezione audiotelevisiva, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive per i giochi, le strade private e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione, uso, ampiezza, complemento del fabbricato.

I danni da spargimento d'acqua, inclusi quelli da trabocco e rigurgito, sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

Art. 11 - Rischi esclusi

Non sono compresi i danni:

- a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga;
- b) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- c) derivanti dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive, da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, dell'ambiente;
- d) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'asbesto.

Non sono considerati terzi coloro che abitano stabilmente con l'Assicurato.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso ad Arca Assicurazioni immediatamente tramite numero verde 800.484343 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia su apposito modulo "richiesta di indennizzo";
- b) limitatamente ai sinistri che colpiscono la garanzia incendio, fare denuncia entro 24 ore all'Autorità giudiziaria o di polizia circostanziando il fatto e indicando anche approssimativamente l'importo del danno subito; copia di tale denuncia va poi trasmessa ad Arca Assicurazioni unitamente a una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate con l'indicazione del loro valore;
- c) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste anche se danneggiate. Le relative spese sono a carico di Arca Assicurazioni ai sensi e nella misura dell'art. 1914 del Cod. Civ.;
- d) conservare le tracce, i residui e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione del perito e comunque non oltre 30 gg;
- e) fornire per quanto possibile dimostrazione sia nei confronti di Arca Assicurazioni che dei periti della qualità, quantità e valore dei beni preesistenti al momento del sinistro e provare i danni diretti e le perdite subite tenendo a disposizione i relativi documenti, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Arca Assicurazioni e i periti ritenessero necessari anche presso terzi.

Art. 2 - Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento in tutto o in parte degli obblighi di cui sopra può comportare in caso di dolo la perdita del diritto all'indennità o, diversamente, una riduzione della stessa ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4 - Ispezione delle cose assicurate

Arca Assicurazioni ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6 - Criteri per la determinazione del danno

Il danno per l'unità immobiliare viene determinato come segue: tenuto conto del valore di ricostruzione a nuovo che l'unità immobiliare aveva al momento del sinistro, viene stimata la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle danneggiate.

Art. 7 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da Arca Assicurazioni e dal Contraente.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

1. accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art.1;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando in ogni caso praticabile ogni eccezione riguardo l'indennizzabilità. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e del Contraente in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 8 - Limite massimo dell'indennizzo

Ad eccezione delle somme dovute a norma dell'art. 1914 codice civile (obbligo salvataggio per il rimborso delle spese volte a limitare i danni), Arca Assicurazioni non potrà esser tenuta a pagare per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata.

Art. 9 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per le medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve, in caso di sinistro, metterne a conoscenza tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso della coesistenza di più assicurazioni per il medesimo rischio, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

NORME VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 10 - Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'Assicurato, se e fino a quando ne è interessata, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì

facoltà di procedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Arca Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

DEFINIZIONI

ASBESTO: minerale bianchiccio, filamentoso, incombustibile, di cui una specie è l'amianto.

ASSICURATO: chi è tutelato e garantito dalla polizza assicurativa.

CONTRAENTE: chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

DEGRADO: svalutazione del bene o di sue parti o pertinenze dovuto a vetustà, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di climatizzazione o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze e pertinenze separate.

FRANCHIGIA: importo del danno che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

IMMOBILE: unità immobiliare.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MAGAZZINO/DEPOSITO: unità immobiliari adibite alla custodia di beni mobili propri o altrui.

MANUTENZIONE ORDINARIA: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti. Tali interventi non richiedono denunce agli uffici competenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non ne alterino i volumi e le superfici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Tali interventi comportano una denuncia agli uffici competenti.

MASSIMALE: importo massimo che Arca Assicurazioni è tenuta a pagare in relazione alla garanzia colpita.

MATERIALI A PIE' D'OPERA: l'insieme di tutti i materiali, compresi i relativi imballaggi, destinati ad essere installati nell'unità immobiliare in fase di costruzione o manutenzione straordinaria e temporaneamente depositati nell'ambito del cantiere.

POLIZZA: contratto di assicurazione che regola i rapporti tra Arca Assicurazioni ed il Contraente/Assicurato.

PREMIO: importo che il Contraente paga alla Società alle scadenze previste per rendere valida ed efficace la polizza assicurativa.

REGOLA PROPORZIONALE: criterio secondo il quale la Società riduce l'importo da liquidare in caso di sinistro nel caso in cui il valore del bene assicurato dichiarato in polizza sia inferiore a quello reale nel momento del sinistro stesso.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

SINISTRO: qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale la Società è tenuta a pagare una somma di denaro.

SOCIETA': Arca Assicurazioni S.p.A., impresa assicuratrice.

UNITA' IMMOBILIARE COSTRUITA: l'unità immobiliare provvista del certificato di agibilità.

MODULO DI RICHIESTA DI INDENNIZZO

TUTELA ATTIVITA'

RACCOMANDATA

Spettabile
ARCA ASSICURAZIONI S.p.A.
Servizio Sinistri
Via San Marco 48
37138 VERONA

N° SINISTRO (riservato alla Società)

N° POLIZZA

DATI DELL'ASSICURATO

Cognome e nome

Codice Fiscale

Professione

Residenza

Tel.

Reperibilità: giorni

dalle ore

alle ore

DATI DEL CONTRAENTE (solo se diverso dall'Assicurato)

Cognome e nome

Residenza

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Località in cui è avvenuto il sinistro

Data

Ora

Autorità intervenute

Descrizione dell'evento

Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia)

Agenzia

N° Polizza

SOLO PER RESPONSABILITÀ CIVILE

Cognome e nome della persona danneggiata

Domicilio

Tel.

PRESENZA TESTIMONI

Cognome e nome

Indirizzo

Tel.

Cognome e nome

Indirizzo

Tel.

CONTO CORRENTE sul quale Arca Assicurazioni può effettuare il pagamento dell'indennizzo:

C/C n°

Intestato a

Banca

ABI

CAB

Firma del Contraente/Assicurato

Data



NOTA INFORMATIVA

(ai sensi dell'Art.123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175 ed in conformità alla circolare Isvap 303/1997)

La presente Nota Informativa viene consegnata da **Arca Assicurazioni** a tutti coloro che intendono stipulare il contratto **Tutela Attività**, al fine di illustrarne le caratteristiche ed in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n° 175/95, in attuazione della direttiva comunitaria n° 92/49/CEE.

Vi invitiamo pertanto a leggere con attenzione tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione.

Tutela Attività Vi garantisce contro i rischi descritti di seguito.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società

Arca Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo Assicurativo Arca e ha la sua Sede Legale e Sociale in ITALIA, Via San Marco, 48 - 37138 Verona. Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. 18/09/1996).

Denuncia del sinistro

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare ad Arca Assicurazioni il verificarsi di ogni sinistro non appena ciò sia possibile. La denuncia di sinistro deve essere effettuata telefonando al numero verde: **800 - 48.43.43 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,00 ed il sabato dalle 9,00 alle 13,00**, utilizzando il Modulo Richiesta indennizzo allegato alle Condizioni di Assicurazione.

Il modulo spettante alla Compagnia dovrà essere inviato a:

Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri - Via S. Marco, 48 - 37138 Verona

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Legale e Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045.8182317 o all'indirizzo di posta elettronica: reclami@arcassicura.com). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

La procedura di rimborso è estremamente rapida, rispettando alcune semplici norme indicate qui a lato. È importante, però, come prima regola chiamare il Numero Verde:



INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile al contratto e Foro competente

Il contratto Tutela Attività è regolato dalla Legge Italiana e il Foro competente è quello del Consumatore.

Versamento del premio

Il contraente è tenuto a versare il premio concordato per le garanzie scelte al momento della sottoscrizione del contratto. Il versamento del premio può avvenire attraverso l'addebito automatico sul c/c bancario del Contraente alle singole scadenze previste.

Durata del contratto e proroga alla scadenza

La durata del contratto è stabilita concordemente tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto.

In mancanza di disdetta comunicata per iscritto all'altra parte per lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, il contratto si intende prorogato per un anno.

Modifica del premio

Arca Assicurazioni può stabilire variazioni del premio da applicarsi al momento della scadenza del contratto. Tali variazioni saranno comunicate direttamente al Contraente almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso in modo che il Contraente possa conoscere l'ammontare del nuovo premio.

Variazione del rischio

Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione ad Arca Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio, come per esempio il cambio di residenza, quindi dello spostamento della dimora abituale, etc. Esempio: il contraente trasferisce la sua dimora abituale da un appartamento situato in un centro abitato a una villetta isolata in una località di campagna.

Poiché la polizza Tutela Attività è all'insegna della trasparenza, è importante leggere con attenzione tutte le norme che regolano il contratto. Infatti desideriamo che tutto sia chiaro sin dall'inizio, al fine di garantirle il servizio migliore.

Prescrizione

Tutti i diritti derivanti dal contratto Tutela Attività si prescrivono in un anno, ad eccezione del diritto alla riscossione dei premi da parte di Arca Assicurazioni per cui è fissato un termine di sei mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, e ciò conformemente a quanto previsto dagli artt. 1901 e 2952 del Codice Civile.

Lingua

Il contratto Tutela Attività è stato redatto in lingua italiana.

Registrazione delle comunicazioni telefoniche e riservatezza dei dati

Il Contraente e/o l'Assicurato possono trasmettere informazioni ad Arca Assicurazioni anche telefonicamente (art. 10 delle Norme Comuni delle Condizioni di Assicurazione). Le comunicazioni telefoniche vengono registrate. Arca Assicurazioni raccoglie inoltre, ai fini della gestione dei contratti, i dati personali relativi al Contraente e/o Assicurato e si impegna ad assicurare la riservatezza su tali dati, a non divulgare a terzi le informazioni di cui venga in possesso e a custodire e controllare i dati personali raccolti al fine di impedirne la distruzione, la perdita o l'accesso agli stessi da parte di soggetti terzi.

LE GARANZIE DI TUTELA ATTIVITA': INCENDIO DELL'UNITA' IMMOBILIARE E RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'

È importante sottolineare che, in caso di sinistro, Tutela Attività indennizza il valore per la ricostruzione a nuovo delle parti dell'unità immobiliare danneggiate. Questa clausola tutela così l'Assicurato con la massima efficacia, mettendolo al riparo da ogni sorpresa.

La garanzia **incendio dell'unità immobiliare** indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotta una franchigia di € 150,00, i danni subiti dall'unità immobiliare indicata in polizza in conseguenza di incendio, fulmine, scoppio, esplosione.

Esempio: una fuga di gas provoca accidentalmente un incendio che danneggia l'unità immobiliare.

Arca Assicurazioni rimborsa il valore per la ricostruzione **a nuovo** delle parti dell'unità immobiliare danneggiate.

Unità immobiliari non assicurabili

Non sono assicurabili le unità immobiliari destinate a:

- a) produzione di mangimi;
- b) mulini per cereali;
- c) zuccherifici;
- d) produzione e vendita di vernici e colori;
- e) laboratori cosmetici e chimico farmaceutici;
- f) produzione e vendita di oggetti in vimini e sughero;
- g) produzione di materiali per asfaltaggio e impermeabilizzazione;
- h) cineteatri;
- i) supermercati con estensione superiore ai 200 metri quadrati;
- j) unità immobiliari adibite esclusivamente a deposito o magazzino;
- k) discoteche;
- l) alberghi;
- m) uso agricolo;
- n) uso industriale;
- o) vendita, fabbricazione e manipolazione di sostanze esplosive, fuochi d'artificio, confezione di proiettili, cartucce e simili.

Estensioni di garanzia.

Tali estensioni di garanzia sono operanti esclusivamente per le unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria.

La garanzia **incendio dell'unità immobiliare** indennizza inoltre, nei limiti dei massimali previsti e dedotta una franchigia di € 150,00, i danni provocati da eventi atmosferici, eventi sociopolitici, fumo, fuoriuscita di acqua condotta nonché le spese sostenute per la ricerca dei guasti e da fenomeni elettrici.

Esempio: la rottura di un tubo dell'acqua provoca un danno ad un muro. Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per i danni prodotti per individuare l'esatta posizione del guasto, per la ricostruzione e la tinteggiatura del muro e la riparazione del tubo.

La garanzia **responsabilità civile della proprietà** indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotta una franchigia di € 150,00, le spese sostenute per i danni involontariamente provocati a terzi in conseguenza di fatti accidentali relativi alla proprietà dell'unità immobiliare indicata in polizza.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria.

Esempio: una tegola cade dal tetto dell'unità immobiliare e colpisce, danneggiandolo, un veicolo parcheggiato.

Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per la riparazione delle parti danneggiate del veicolo.

Regola proporzionale

Premessa

Per ottenere un risarcimento completo contro i danni da incendio è importante definire correttamente il valore di assicurazione dell'unità immobiliare. Non assicurare l'unità immobiliare per il suo reale valore significa correre il rischio di un risarcimento parziale. In questo caso infatti **Arca Assicurazioni** dovrà applicare la REGOLA PROPORZIONALE, così come previsto dal Codice Civile.

Solo assicurando l'unità immobiliare per il suo giusto valore è possibile ottenere un indennizzo pari alla reale entità del danno.

Esempio di unità immobiliare CORRETTAMENTE assicurata: se il valore dell'unità immobiliare è di € 50.000,00 e il valore assicurato è pari al valore dell'unità immobiliare, ovvero € 50.000,00, in caso di sinistro parziale pari a € 25.000,00 **Arca Assicurazioni** rimborserà l'intero importo, ovvero € 25.000,00.

Esempio di unità immobiliare SOTTOASSICURATA: se il valore dell'unità immobiliare è di € 100.000,00 e l'importo assicurato è pari alla metà del valore dell'unità immobiliare, ovvero € 50.000,00, in caso di sinistro parziale pari a € 25.000,00 **Arca Assicurazioni** rimborserà, per la regola proporzionale, la metà dell'importo più il 20% a titolo di bonus, ovvero € 17.500,00.

LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione etc).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso e per il compimento di ricerche di mercato.

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett b) - ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate, l'interessato può:

- telefonare al seguente numero: 045 8182111
- venire presso la sede della società in Via S. Marco, 48 – 37138 VERONA

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona del Direttore Generale in qualità di delegato del Titolare.

L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.com

E presso

- la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.
- la sede di Arca Direct Assicurazioni S.r.l. in Verona, Via Colonnello Galliano, 51.

